



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Ordinanza n. 88
Anno 2019

Prot. n. 00843/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
QUARTA SEZIONE

composto da

Laura Santoro - Presidente

Alfredo Storto - Relatore

Tommaso Edoardo Frosini

Giovanni Iannini

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **83/2019**, presentato, in data 20 settembre 2019, dalla società **F.C.D. Conegliano 1907**, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Guidi,

contro

la società **F.C. Crotone s.r.l.**, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Manica,

con notifica anche

al sig. **Alex Cordaz** presso F.C. Crotone s.r.l.,

per l'annullamento

della sentenza della Corte Federale di Appello presso FIGC, IV Sez., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 019/CFA del 21 agosto 2019, con la quale è stato respinto l'appello presentato dalla ricorrente F.C.D. Conegliano 1907 avverso il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, di cui al Comunicato Ufficiale n. 24/TFN SVE del 28 maggio 2019, del premio alla carriera, ex art. 99 bis delle NOIF, relativo al calciatore Alex Cordaz per la stagione sportiva 1997/98 e, contestualmente, è stato accolto l'appello della società F.C. Crotone avverso l'obbligo di corrispondere la somma di € 18.000,00 in favore della società Conegliano 1907, per il riconoscimento del premio alla carriera per la stagione sportiva 1995/96, relativo al medesimo calciatore.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 28 ottobre 2019, l'avv. Luca Guidi, per la ricorrente - F.C.D. Conegliano 1907 -; l'avv. Elio Manica, per la resistente F.C. Crotone s.r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Alfredo Storto.

Ritenuto, conformemente all'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del F.C. Crotone s.r.l., che la procura alle liti versata in atti dal difensore della parte ricorrente è sprovvista del necessario requisito della riferibilità all'odierno giudizio, predicata dal tenore dell'articolo 58, comma 1, del Codice della giustizia sportiva del C.O.N.I. ("*La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura*") e già ritenuta necessaria da questa Sezione (cfr. la decisione 5 settembre 2016, n. 40);

Ritenuto, altresì, che l'informalità la quale, ex art. 2, comma 6, C.G.S. C.O.N.I., permea i procedimenti della giustizia sportiva assieme all'assenza di una formula normativa equivalente a quella recata dall'art. 365 c.p.c. ("*è inammissibile...*", su cui vedi la decisione 4 ottobre 2016, n. 50 pure di questa Sezione), consentono di applicare il principio generale del processo civile alla

stregua del quale della procura affetta da vizi può essere disposta giudizialmente la sanatoria mediante rinnovazione (argomento ex art. 182, secondo comma, c.p.c.);

Ritenuto, pertanto, impregiudicata ogni successiva decisione sulle ulteriori questioni di rito e di merito, di disporre la sanatoria della procura mediante rinnovazione e deposito della stessa, a cura della parte ricorrente, nelle forme prescritte entro un termine perentorio;

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

assegna alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dalla comunicazione di questa ordinanza, per provvedere alla rinnovazione e al conseguente deposito della procura alle liti secondo quanto indicato in parte motiva.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 ottobre 2019.

Il Presidente
F.to Laura Santoro

Il Relatore
F.to Alfredo Storto

Depositato in Roma, in data 28 ottobre 2019.

Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito